


COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

VAR n. 8 al PI
art. 17 L.R. 11/2004

Tavola



Scala



**GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI E DEI METODI DI
MISURAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
Stesura Coordinata Variante n. 8**

- P.I. approvato con D.C.C. n. 9 del 12 aprile 2010
Progettazione arch. Valentino Gomitolo
- P.I. n.1 approvato con D.C.C. n. 53 del 28 novembre 2011
- P.I. n.2 approvato con D.C.C. n. 28 del 19 settembre 2013
- P.I. n.3 approvato con D.C.C. n. 50 del 28 novembre 2014
- P.I. n.4 approvato con D.C.C. n. 35 del 02 settembre 2014
- P.I. n.5 approvato con D.C.C. n. 11 del 02 marzo 2015
- P.I. n.6 approvato con D.C.C. n. 12 del 02 marzo 2015
- P.I. n.7 approvato con D.C.C. n. 18 del 30 aprile 2015
- P.I. n. 8 adottato con D.C.C. n. 17 del 18 aprile 2016 e approvato
con D.C.C. n. 38 del 20 luglio 2016

Progettazione - Quadro Conoscitivo

**STUDIO DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
PROGETTAZIONE URBANISTICA
arch. DANIEL MANTOVANI**

collaboratori
arch. Andrea Mantovani
arch. Mattia Filippini
arch. iunior Valentina Mantovani
pian. terr. Katia Brunelli

Compatibilità Idraulica

Responsabile del Procedimento

geom. Giancarlo Zenaro

Sindaco

Avv. Claudio Carcereri De Prati

Progettista



arch. Daniel Mantovani

settembre 2016

Principali definizioni e metodi di misurazione per l'applicazione della normativa

(in ordine alfabetico)

Altezza massima del fabbricato

- 1) È la misura in verticale tra il piano di campagna o il piano di riferimento e l'intradosso del solaio che sovrasta l'ultimo piano abitabile o agibile.
- 2) Nel caso in cui il solaio, che sovrasta l'ultimo piano abitabile o agibile, non sia orizzontale, l'altezza massima del fabbricato è riferita al punto medio dell'intradosso del solaio stesso.
- 3) Nel caso in cui il terreno presenti quote diverse, l'altezza massima del fabbricato è la risultante della media aritmetica delle altezze calcolate in corrispondenza degli spigoli del fabbricato, secondo il criterio di cui ai punti 1) o 2).
- 4) Gli attici concorrono alla definizione dell'altezza massima, anche se arretrati rispetto alla facciata, costituendo piano abitabile o agibile.
- 5) Dal computo dell'altezza massima del fabbricato sono escluse le opere di natura tecnica che sia necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio (torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, etc.).
- 6) Non concorre a determinare l'altezza la porzione di misura verticale eccedente l'intradosso del solaio, che sovrasta l'ultimo piano abitabile od agibile, e la gronda esterna, quando il sottotetto abbia altezza in gronda, almeno su due lati, non superiore a cm 60 e pendenza della falda non superiore al 35%.

Altezza utile dei locali

È la differenza tra la quota media dell'intradosso del solaio soprastante e la quota del piano di calpestio; in caso di solaio con travatura si farà riferimento alla quota sopra trave se l'interasse delle travi è superiore a 70 cm.

Ambito territoriale

È la porzione di territorio, interessata da un intervento urbanistico, individuata e definita da uno strumento urbanistico attuativo. L'ambito dei piani attuativi obbligatori è sempre precisato nelle tavole di piano del PI con apposita grafia.

Bilancio di impatto ambientale

Dall'esperienza americana dell'Environmental Impact Assessment. Strumento conoscitivo preliminare, di natura sia fisico-tecnologica che socioeconomica, che delinea una ipotesi di costi/benefici rispetto ad una azione proposta (opera o attività).

Biotopo

Associazione di una o più specie animali o vegetali in un determinato luogo.

Comparto (edificatorio o edilizio)

Aggregazione di più unità catastali per conseguire dimensioni più ampie di aree e fabbricati, da trasformare secondo un indirizzo unitario attraverso piano urbanistico attuativo (PUA).

Convenzione

Contratto fra operatori pubblici e privati in campo edilizio o urbanistico, per garantire la realizzazione di servizi e spazi collettivi, o i prezzi di vendita e locazione degli immobili. La lottizzazione convenzionata introdotta dalla legge 765/1967 mira a realizzare opere di urbanizzazione accollandone in parte l'onere agli operatori privati.

Demolizione senza ricostruzione

Si applica agli edifici, parti di edifici, manufatti edificati in epoca recente ed in contrasto con l'insieme edilizio urbano od ambientale di cui fanno parte.

La demolizione senza ricostruzione consiste nell'eliminazione completa dell'edificio, o di parte di esso.

Sono sottoposti a demolizione senza ricostruzione i manufatti accessori di recente edificazione e nessun valore ambientale e/o decorativo ricadenti nelle pertinenze degli edifici vincolati a restauro, anche se non espressamente individuati nelle tavole di PI.

L'intervento di demolizione senza ricostruzione non è soggetto al pagamento di oneri.

Per la definizione di demolizione senza ricostruzione in Centro Storico si rimanda alla specifica trattazione di settore contenuta nelle NTO.

Diritto di superficie

Autorizzazione concessa dal proprietario di un'area a realizzare sulla stessa una costruzione, la cui proprietà rimane separata da quella del terreno.

Distanza

È genericamente lo stacco tra i limiti di un edificio e punti fissi dati, che possono essere costituiti dai limiti di altri edifici, di altri corpi di fabbrica dello stesso edificio, del lotto di pertinenza, di cigli stradali, ferroviari ed acquei.

- Distanza dalle strade

Le modalità di misurazione delle distanze dalle strade sono quelle definite da D.Lgs. n. 285/92, D.P.R. n. 495/92, D.M. n. 1444/68.

- Distanza dai confini

Le distanze dai confini vengono misurate radialmente rispetto alla sagoma dell'edificio in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta. Non costituisce distanza tra edifici ogni elemento aggettante fino a ml 1,50 che non contribuisce a formare superficie coperta o volume lordo.

Le distanze dai confini di proprietà possono essere diminuite a condizione che tra i confinanti venga determinata una servitù di inedificabilità sul terreno vicino con apposita convenzione da registrare all'Ufficio del Registro, in modo che la distanza minima fra fabbricati prescritta dalle norme di zona sia sempre rispettata.

- Distacco tra i fabbricati

È la distanza fra corpi di fabbrica che si fronteggiano misurata in proiezione radiale (come definita nei due punti precedenti).

Nessun punto del fabbricato può distare da altro edificio meno delle misure minime prescritte, fatta eccezione per i balconi aperti, le pensiline e le gronde di profondità non superiore a m 1,50, gli sporti ornamentali di modesta entità con funzione meramente decorativa o di rifinitura.

Sono ammesse le costruzioni in aderenza anche di fabbricati preesistenti sino all'altezza massima del fabbricato limitrofo.

Per maggiori altezze è richiesto il consenso del confinante.

- Distanza da binari ferroviari

È definita distanza da binari ferroviari la minore misura lineare rilevabile su un piano orizzontale parallelo ai piani dei pavimenti di un edificio e l'ideale innalzamento verticale della linea della rotaia più vicina del binario da cui la distanza è rilevata.

- Distanza da rive

È definita distanza da rive la minore misura lineare rilevabile su un piano orizzontale parallelo ai piani dei pavimenti di un edificio e l'ideale innalzamento verticale della linea verticale della linea di riva del corso d'acqua da cui la distanza è rilevata.

Per linea di riva si intende, quando esiste, linea di argine verso l'acqua; altrimenti è la linea di intersezione tra il piano dell'acqua e quello del suolo.

- Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

Si intende la distanza minima che intercorre tra i vertici della proiezione orizzontale delle pareti finestrate e le pareti degli edifici che si fronteggiano (anche se solo una parete è finestrata). Ai fini del conteggio della distanza tra pareti finestrate non si tiene conto degli elementi che non concorrono alla formazione della superficie coperta e/o che non alterano la sagoma dell'edificio cui appartengono.

Espropriazione per pubblica utilità

Acquisizione di un immobile di proprietà privata da parte dell'operatore pubblico, per fini collettivi. E' lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per acquisire aree.

Impatto ambientale

Insieme di effetti sull'ambiente delle modifiche indotte da trasformazioni d'uso: residenziali, produttive ecc. Assume connotati sia fisici che socioeconomici, che possono essere giudicati con la procedura tecnica-decisionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Indennità di espropriazione

Corrispettivo economico in favore del proprietario originario di un immobile, per il trasferimento della proprietà reso necessario da obiettivi di interesse generale. E' calcolato in base a vari parametri.

Indice di edificabilità fondiaria (if)

È il rapporto tra il volume massimo edificabile su una certa porzione di superficie fondiaria e la superficie fondiaria stessa.

L'indice di edificabilità fondiaria è espresso in metri cubi per metro quadrato (mc/mq).

Indice di edificabilità territoriale (it)

È il rapporto tra il volume massimo edificabile su una certa porzione di superficie territoriale e la superficie territoriale stessa.

L'indice di edificabilità territoriale è espresso in metri cubi per metro quadrato (mc/mq).

Indici urbanistici

L'urbanizzazione e l'edificazione nelle diverse zone del territorio comunale, individuate nelle tavole grafiche del PI, sono regolate da indici urbanistici ed edilizi stabiliti ed applicati dalle norme specifiche di zona, contenute nelle NTO e nel Repertorio Normativo.

Interventi edilizi

- **Consolidamento** riguarda le opere che conservano il sistema statico dell'organismo, garantendone la sopravvivenza senza sostituzione di elementi. Gli interventi di consolidamento rafforzano gli elementi strutturali originari senza comportarne la sostituzione.

- **Manutenzione ordinaria** riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

- **Manutenzione straordinaria** consiste nelle opere e nelle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

- **Risanamento** consiste nell'azione urbanistica o edilizia originariamente tesa alla bonifica igienica dell'abitato o del suolo, spesso attraverso sventramenti, demolizioni e ricostruzioni. Risanamento conservativo è ripristino e protezione delle caratteristiche originarie degli edifici o di gruppi di edifici, analogo al restauro.

- **Restauro e risanamento conservativo** ha il fine di conservare l'organismo edilizio e di assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali opere comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

- **Ristrutturazione edilizia** trasforma gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali opere comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

- **Rinnovo** intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari, atto ad assicurarne continuità d'uso; detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino (escluso).

Il rinnovo include anche gli interventi finalizzati all'inserimento di impianti tecnologici, di servizi e di quant'altro necessario ad una corretta funzionalità dell'edificio.

In ogni caso gli interventi di rinnovo non devono modificare od alterare la struttura muraria portante originaria dell'edificio, né i suoi caratteri architettonici interni ed esterni.

- **Ripristino** intende ogni opera che sostituisce integralmente, con le stesse tecniche e materiali, elementi collassati ed irrecuperabili, ma riproducibili fedelmente con le attuali tecnologie, per la ricomposizione architettonica e tipologica dell'edificio.

Sono ammessi gli interventi finalizzati al riassetto ed alla ricomposizione delle originarie tipologie ed alla ridefinizione di nuove unità tipologiche, nel rispetto dell'impianto complessivo dell'edificio originario.

- **Sostituzione** intende ogni opera che sostituisce con tecniche, strutture e materiali attuali gli elementi e/o parti alterate e/o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari, tipologico ed ambientale.

Interventi urbanistici

- **Piano urbanistico attuativo (PUA)** è lo strumento urbanistico attuativo obbligatorio, come definito all'art.19 della LR n.11/2004 e agli artt.110 e 111 delle NTO, cui è subordinato l'intervento edificatorio della parte di territorio individuata dal piano stesso.

- **Ristrutturazione urbanistica** è l'intervento finalizzato alla riconfigurazione omogenea di un complesso insediativo esistente, costituito da edifici, aree scoperte, viabilità e infrastrutture, con un insieme sistematico di interventi che riguardano la modifica dei lotti destinati agli edifici, la rilocalizzazione degli stessi, modifiche alla viabilità ed alle infrastrutture in generale. Questi interventi si concretizzano attraverso un piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica e/o privata denominato Piano di Recupero (PdR).

- **Unità minima di intervento (UMI)** individua l'elemento edilizio minimo, compresa l'area scoperta di pertinenza, su cui sono ammessi gli interventi di carattere unitario. Le UMI sono previste nei Centri Storici, nei Beni Culturali (corti rurali, colmelle) e, comunque, si applicano in ambiti soggetti a tutela, in cui il rapporto tra gli edifici e le aree scoperte risulti inscindibile.

Le UMI possono riguardare anche ambiti soggetti a PUA unitari.

Lotto

Si definisce lotto una porzione di area fondiaria di pertinenza di un solo edificio, anche se formato da più unità immobiliari, ma del quale sia riconoscibile la compiutezza architettonica.

Il lotto si calcola sempre in proiezione orizzontale per rilievo diretto o per calcolo grafico ed analitico su cartografia di riferimento. Il lotto è espresso in metri quadrati (mq).

Lotto libero potenzialmente edificabile

È la parte di suolo inedificato, appartenente ad una ZTO, in cui sono ammessi interventi diretti di nuovo impianto, a completamento della ZTO di appartenenza, purché su tale lotto libero non gravino vincoli di superficie fondiaria, asservita agli indici edificatori del PI, da parte degli edifici circostanti.

Sono consentiti frazionamenti di lotti al fine di scorporare anche catastalmente gli edifici sui quali non si interviene, purché agli edifici scorporati venga attribuita un'area di pertinenza, in rapporto alla loro consistenza volumetrica, tale da mantenere il rispetto degli indici fondiari reali esistenti.

Lotto minimo

È l'area minima richiesta per i singoli interventi edilizi.

Numero dei piani

È il numero totale dei piani abitabili fuori terra di un fabbricato, compreso l'eventuale piano in ritiro.

Il sottotetto non costituisce piano abitabile se funzionalmente collegato con l'unità abitativa sottostante e inscindibile dalla stessa.

I soppalchi non costituiscono piano abitabile quando abbiano almeno un lato aperto sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non vanno sommati fra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.

Nuova edificazione

Comprende qualsiasi opera emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l'impiego di altro materiale, nonché di qualunque altro manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitabile o agibile e comprende anche gli interventi di sostituzione edilizia, gli ampliamenti e le sopraelevazioni.

Gli interventi di nuova edificazione vanno realizzati nelle aree con le modalità e secondo gli indici urbanistici indicati nelle tavole di piano e nelle NTO e nel Repertorio Normativo.
L'intervento di nuova edificazione è soggetto al pagamento dei relativi oneri.

Oneri di urbanizzazione

Costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico degli operatori privati che le realizzano o contribuiscono a realizzarle. Le opere di urbanizzazione sono definite all'art.7 delle NTO.

Parete finestrata

È la parete che ha porte e/o finestre; non si considerano finestrate le pareti nelle quali sono collocate esclusivamente superfici illuminanti in vetro-cemento o luci come definite dall'art. 901 del Codice Civile.

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

- 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
- 2) avere il lato inferiore ad un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce ed aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
- 3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.

Piano campagna

È il piano orizzontale passante per il punto di quota media riferito alle quote del terreno rilevate, prima dell'intervento edilizio, in corrispondenza dei vertici del poligono formante la superficie coperta del fabbricato in progetto o esistente; si fa riferimento al piano campagna solo negli interventi edilizi nelle zone agricole.

Piano di riferimento

È il piano orizzontale passante per il punto di quota media riferito al tratto di marciapiede prospiciente il lotto di pertinenza; in caso di mancanza del marciapiede il punto di quota media deve essere riferito all'asse del tratto di strada prospiciente il lotto di pertinenza aumentato di cm. 30.

Portico soggetto ad uso pubblico

È quello spazio percorribile dal pubblico, con accesso diretto dalla strada o da spazio pubblico, di $h \geq 3,00$ m e per il quale ci sia l'impegno di vincolarne l'uso pubblico perpetuo, con atto notarile da sottoscrivere prima della richiesta di abitabilità.

Rapporto di copertura (Rc)

È il risultato della divisione della superficie coperta di un edificio con la superficie fondiaria di pertinenza dello stesso.

Il rapporto è adimensionale e si esprime in punti percentuali, anch'essi da precisare fino al centesimo di punto, senza alcuna unità di misura.

Salvaguardia

Situazione di un piano adottato, ma non ancora approvato. Nel periodo intercorrente fra l'adozione e l'approvazione il Sindaco deve sospendere qualunque decisione sui progetti in contrasto con il piano adottato.

Standard

Dotazione, espressa in termini numerici, di aree e attrezzature pubbliche secondo indici prefissati: verde, parcheggi, scuole, strutture sanitarie ecc. Alle quantità relative indicate dagli standard, devono adeguarsi gli strumenti urbanistici e le relative realizzazioni. In Italia gli standard urbanistici sono stati fissati dal Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444, che fissa limiti all'edificazione e rapporti massimi tra insediamenti e spazi pubblici.

Superfetazione

Ogni parte di un edificio, in particolare nei centri storici, che risulti costruita in aggiunta all'organismo originario, alterandone l'assetto formale. In un intervento di restauro le superfetazioni, di norma, devono essere eliminate.

Superficie coperta (Sc)

È la proiezione zenitale sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, a qualunque quota sul livello del suolo si trovino; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a m 1,50 (per sbalzi di dimensione superiore verrà calcolata la sola parte eccedente), le scale aperte interessanti non più di un piano o più piani solo nei casi previsti da norme di sicurezza, da leggi o da regolamenti speciali, anch'esse con sbalzo fino a ml 1,50.

Non concorrono alla determinazione della superficie coperta, solo ed esclusivamente nelle zone territoriali omogenee ZTO B - C - F, i porticati esterni al perimetro del fabbricato che abbiano una superficie pari al 5% della superficie fondiaria corrispondente; la parte eccedente tale percentuale viene conteggiata ai fini del calcolo della superficie coperta.

Superficie fondiaria (Sf)

È l'area di suolo totalmente disponibile per l'edificazione, al netto delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o previste, pubbliche o su cui gravi una servitù di uso pubblico, e di quelle per eventuali sfridi o vincoli.

La superficie fondiaria si calcola sempre in proiezione orizzontale, per rilievo diretto, o per calcolo grafico ed analitico su cartografia di riferimento.

La superficie fondiaria è espressa in metri quadrati (mq).

Superficie territoriale (St)

È una porzione di suolo destinata all'insediamento, comprendente (o destinata a comprendere) sia aree di pertinenza di costruzioni presenti e future, sia aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sia eventuali aree di sfrido o variamente vincolate.

La superficie territoriale si calcola sempre in proiezione orizzontale, per rilievo diretto, o per calcolo grafico ed analitico su cartografia di riferimento.

La superficie territoriale è espressa in metri quadri (mq).

Tipologia edilizia

Classificazione di edifici o raggruppamenti di edifici secondo le loro omogenee caratteristiche distributive e organizzative.

Tutela

Serie di azioni finalizzate alla difesa e valorizzazione di uno spazio naturale o costruito, nei suoi aspetti storici e ambientali. La tutela può essere attiva quando si sostanzia in azioni di trasformazione e uso, passiva quando si basa su vincoli all'uso.

Valutazione d'impatto ambientale (VIA)

Analisi e giudizio degli effetti ambientali, sociali, produttivi di una trasformazione introdotta dall'uomo. Si articola in una analisi tecnico-scientifica sui costi e benefici di un'opera o iniziativa (bilancio di impatto ambientale) e in una fase decisionale.

Variazione di destinazione d'uso

Consiste nelle modifiche di uso o di funzione, comportanti o meno opere edilizie, ammesse dal PI per l'area, per l'edificio o per parti di esso. Le categorie di destinazioni d'uso ammesse nelle varie zone sono specificate nelle NTO.

L'intervento di variazione della destinazione d'uso è soggetto a Permesso di Costruire oneroso ed è subordinato all'esistenza degli standard urbanistici richiesti per la nuova destinazione d'uso.

Volume del fabbricato

È il volume del solido emergente dal terreno, inteso come piano di campagna o di riferimento, determinato dalla superficie coperta del fabbricato per l'altezza massima dello stesso.

Il volume include i porticati rientranti più di m 3,00 e le logge rientranti più di m 2,50 (per la sola parte eccedente queste profondità), ad eccezione dei porticati soggetti ad uso pubblico o dei porticati soggetti ad uso privato purché aperti su almeno due lati, dei volumi tecnici (torri di scale e di ascensori al di sopra della linea di gronda, sottotetti non praticabili, camini).

Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del tetto, avente altezza in gronda, almeno su due lati, inferiore a 60 cm e pendenza della falda non superiore al 35%, il volume della centrale termica, i serbatoi idrici, l'extra-corsa degli ascensori, i vasi d'espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione; non sono invece da intendere come volumi tecnici gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.

Zona

Parte di territorio con caratteri di omogeneità, o individuata come tale dallo strumento urbanistico e sottoposta a relative norme tecniche. In un territorio comunale, secondo il Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si individuano attraverso il piano urbanistico zone omogenee contrassegnate da una lettera dell'alfabeto: "A" per le parti di interesse storico e pregio ambientale; "B" per le aree parzialmente edificate e prive di particolare interesse ambientale; "C" per le zone di espansione dell'abitato; "D" per gli insediamenti produttivi; "E" per l'uso agricolo; "F" per attrezzature o impianti di interesse generale.

Territorio agricolo

Per le definizioni relative al territorio agricolo si rimanda agli Atti di Indirizzo ai sensi dell'art.50 della LR n.11/2004, DGR n.3178 del 08 Ottobre 2004, Lettera d) – Edificabilità zone agricole, Punto 3: Definizione di strutture agricolo - produttive.